



Atto TOB4Y5

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 148/2022 Data 25/05/2022

N. Protocollo 29217/2022 1

Oggetto: S.A.L.P. SPA - Cantiere di Via Borgo Molino -

SAN PIETRO DI FELETTO - AUTORIZZAZ. ALLO SCARICO

ACQUE COLLAUDO METANODOTTO. PUNTO DI SCAR N. 5 BIS

D. LGS 152/2006, L.R. 33/1985 e PTA/2009.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della ditta S.A.L.P. SPA (P.IVA

00166260307) con sede legale in Via Julia, 3/A - BAGNARIA

ARSA (UD) - pervenuta in data 06/05/2022, prot. prov. n.

24787, presentata al fine di ottenere l'autorizzazione allo

scarico delle acque di collaudo idraulico delle nuove

condotte del metanodotto "Pieve di Soligo - San Polo di

Piave - Salgareda", provenienti dal cantiere sito nei

pressi di Via Borgo Molino a San Pietro di Feletto con

recapito nell'adduttore Crevada (punto di scarico n. 5 -

bis);

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data



23/05/2022, prot. prov. n. 28494;

RICHIAMATI i contenuti del parere n. 2850 del 26/10/2018

della Commissione Tecnica - VIA e VAS - del Ministero

dell'Ambiente, secondo cui lo scarico delle suddette acque

"si configura come scarico di acque reflue industriali" per

il quale la ditta deve richiedere e ottenere le relative

autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle

amministrazioni provinciali territorialmente competenti;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica al prelievo e allo

scarico di acqua ai fini del collaudo di condotte del

metanodotto (Pieve di Soligo - San Polo di Piave -

Salgareda) nei canali demaniali Grassaga, Bidoggia,

Emanuele Filiberto e adduttore Crevada, nei comuni di Ponte

di Piave, Santa Lucia di Piave e San Pietro di Feletto,

rilasciata dal Consorzio di bonifica Piave in data

14/04/2021, prot. n. 8247, così come modificata dalla nota

dello stesso Consorzio datata 18/05/2021, prot. n. 11350;

RILEVATO che il punto di scarico denominato "5 bis" è stato

successivamente introdotto e, verosimilmente, la succitata

autorizzazione consortile non ne prevedeva l'esistenza;

RITENUTO di rilasciare l'autorizzazione richiesta, operando

in ottemperanza e in perfetta aderenza a quanto prescritto

dal suddetto parere ministeriale e facendo salva ogni

valutazione di natura idraulica sul nuovo punto di scarico

dal competente Consorzio di bonifica;



DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marche codici identificativi 01200595662111 e 01200595662122 data di emissione 05/10/2021;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. n. 33/1985, il D.Lgs. n. 152/2006 e le Norme tecniche di attuazione del PTA;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta S.A.L.P. SPA con sede legale in Via Julia, 3/A a BAGNARIA ARSA (UD) è autorizzata allo scarico delle acque di collaudo idraulico delle nuove condotte del metanodotto "Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda", provenienti dal cantiere sito nei pressi di Via Borgo Molino a San Pietro di Feletto con recapito nell'adduttore Crevada (punto di scarico n. 5 - bis).

ART. 2 - L'attivazione dello scarico della rete di raccolta delle acque di collaudo idraulico è subordinata al consenso di natura idraulica del Consorzio competente, conseguente alla variazione del punto di scarico stesso, nonché alla trasmissione della relativa comunicazione e



all'attestazione dell'inserimento di un idoneo pozzetto  
avente le caratteristiche di cui all'art. 3, lettera e), da  
porsi immediatamente a monte dell'immissione nell'adduttore  
Crevada.

ART. 3 - La ditta, nell'esecuzione del sopra detto scarico,  
è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i liquidi di collaudo devono essere costituiti  
unicamente da acqua prelevata a tale scopo e lo scarico  
deve avvenire nello stesso corpo idrico dal quale essa è  
stata prelevata;

b) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla  
tabella 1, allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione  
del Piano di Tutela delle Acque;

c) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in  
alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi  
dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

d) al momento del primo collaudo devono essere effettuate  
da un professionista abilitato le analisi di controllo  
delle acque utilizzate in entrata e in uscita, per almeno i  
seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD,  
tensioattivi totali e idrocarburi totali. I referti  
analitici devono essere tempestivamente trasmessi a questa  
Amministrazione, ad ARPAV e conservati presso la sede dello  
stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

e) lo scarico deve essere sempre accessibile per il



campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permetterne il campionamento.

ART. 4 - La rete di raccolta e di scarico delle acque di collaudo deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commistioni e/o contaminazioni delle acque stesse.

ART. 5 - È vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque di collaudo reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

ART. 6 - La conclusione delle operazioni di collaudo deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 7 - Gli eventuali reflui derivanti dalle operazioni di controllo e pulizia interna delle condotte devono essere gestiti come rifiuti.

ART. 8 - La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 9 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 10 - La presente autorizzazione è revocata dalla data di presentazione alla Provincia della nota di cui all'art. 6 e ha la durata massima stabilita dall'art. 124, comma 8



del D.Lgs. 152/2006.

ART. 11 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 12 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dello stabilimento.

SIMONE BUSONI